



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0014946/U Data: 28/07/2016 14:21
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, III e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Disegno di legge “Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva”. Reg. Gen. n. 329
Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.
Depositato in data 26 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 e 101 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:
VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
III e II Commissione Consiliare permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nel termine breve di 5 giorni dalla data di assegnazione.

Napoli 28 LUG. 2016

IL PRESIDENTE



Data: Mar 26/07/2016 08:58
Da: "segreteria.giunta@pec.regione.campania.it"
<segreteria.giunta@pec.regione.campania.it>
A: consiglio regionale
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: pec ufficio legislativo
<ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>, "D.G. 12"
<dg.12@pec.regione.campania.it>, Magda Fabbrocini
<fabbrocini.mag@consiglio.regione.campania.it>, dip54
<dip54@pec.regione.campania.it>
Oggetto: trasmissione DDL Cinema Campania - delibera di Giunta regionale
403/2016
Allegato/i: delibera.doc(*dimensione 58 KB*)
all1.pdf(*dimensione 123 KB*)
all2.pdf(*dimensione 124 KB*)
all3.pdf(*dimensione 72 KB*)
all4.pdf(*dimensione 65 KB*)
all5.pdf(*dimensione 25 KB*)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il disegno di legge ? *Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva* ?, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 20/07/2016. Si comunica che con la medesima deliberazione è stato richiesto l'invio dell'atto al Consiglio regionale con procedura d'urgenza, nelle modalità stabilite all'articolo 54, comma 2, dello Statuto regionale.

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0014795/E Data: 26/07/2016 17:02

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



26/07/16
vs Ines Ples



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 20/07/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Disegno di Legge recante: "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	ASSENTE
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
Premesso che lo Statuto regionale, articolo 8, stabilisce, comma 1, lettere g) e m), che la Regione promuove ogni utile iniziativa per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura e per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale;

Visto che la il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", prevede che le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza (articolo 19, comma 6).

Considerato che la Giunta regionale intende adottare ogni provvedimento utile al rilancio, alla promozione e alla valorizzazione del sistema delle produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania;

Ritenuto di procedere all'approvazione di un disegno di legge recante "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva" in conformità agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e all'art. 8 dello Statuto regionale, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, ed in coerenza con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti per la cultura, il cinema e l'audiovisivo, riconoscendo le attività cinematografiche ed audiovisive come espressione della cultura, fattore di sviluppo economico e sociale e di identità territoriale e promuove e la valorizza le attività cinematografiche e audiovisive favorendo la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati anche attraverso la valorizzazione del territorio campano;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11

Visto l'articolo 15, comma 2, del Regolamento interno della Giunta regionale della Campania approvato con D.G.R n. 256 del 11/07/2014;

Sentito, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo del Presidente;

Acquisita la conferma della Direzione generale delle Risorse Finanziarie che la spesa prevista è coerente con gli stanziamenti del bilancio 2016-2018

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge, allegato e parte integrante del presente atto, recante "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva", con le relative relazioni di accompagnamento e le schede ATN e AIR;**
- 2. di inviare il presente atto al Consiglio regionale con la procedura di urgenza nelle modalità stabilite dall'articolo 54 comma 2 dello Statuto regionale;**
- 3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, al Capo dell'Ufficio legislativo del Presidente, al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.**



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.403	del	20/07/2016	DIPART	DIR GEN /DIR STAFF DIP	UOD/STAFF DIR GEN
				54	12	0

OGGETTO :

Disegno di Legge recante: "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott.ssa Romano Rosanna</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dott. Oddati</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>20/07/2016</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>26/07/2016</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

**Disegno di Legge recante:
“Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione
della cultura cinematografica ed audiovisiva”**

**TITOLO I
Principi generali**

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Campania, in conformità con gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e con l'art. 8 dello Statuto Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, riconosce le attività cinematografiche e audiovisive, come prodotti della libera espressione artistica e creativa, dei linguaggi multimediali e dell'innovazione tecnologica, quali fattori decisivi di sviluppo economico, coesione sociale, innovazione culturale e promozione territoriale.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Campania nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alle forme d'intervento che ne sostengano lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. La presente legge, nel promuovere e valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive, favorendo la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati, si pone i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, e anche per la promozione del territorio con strategie adatte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali;
 - b) sostenere e favorire la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso i festival, le rassegne, i premi, di carattere nazionale e internazionale, le attività delle associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrono all'accrescimento e alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale e al dialogo interculturale in relazione ad opere indipendenti, d'interesse regionale e d'autore;
 - c) ricercare, raccogliere, catalogare, conservare, studiare e valorizzare l'ingente patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione Campania e dei suoi autori, renderlo fruibile al più ampio pubblico, anche in forma multimediale, con particolare riferimento alle scuole, alle università e ai centri di formazione non solo italiani, attraverso la creazione di una Mediateca Regionale;
 - d) sostenere e sviluppare percorsi di formazione al cinema e agli audiovisivi, sia come arricchimento culturale delle conoscenze e competenze delle giovani generazioni, che come acquisizione e crescita di capacità tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro nei settori connessi all'attività cinematografica;
 - e) favorire la massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, con particolare riguardo al patrimonio regionale e al cinema di qualità, contribuendo a realizzare una

- razionale diffusione delle sale cinematografiche, dei luoghi e delle strutture adatte allo spettacolo cinematografico e/o dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo potenziare e sviluppare i compiti e il ruolo della Film Commissione Campania, nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole la funzione di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività di pre-produzione, produzione, e post-produzione delle opere cinematografiche realizzate sul territorio campano;
- f) semplificare i procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, individuando organismi *in house* con funzioni di raccordo e di coordinamento per la promozione del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della vigente normativa nazionale si intende per:
- a) “attività cinematografiche e audiovisive”: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento di ogni formato e su qualunque supporto.
 - b) “opera audiovisiva e cinematografica o film”: il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura con contenuto narrativo o documentaristico e sperimentale, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato alla visione nelle sale cinematografiche o in spazi adibiti a pubblica fruizione;
 - c) “esercizio cinematografico”: l'attività d'impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale o nelle arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
 - d) “cineturismo”: fenomeno derivante dall'attrazione di flussi turistici verso luoghi e località già ambientazione di opere audiovisive, sollecitati dalla visione delle opere e da campagne promozionali ad esse collegate;
 - e) “sala cinematografica”: lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
 - f) “sala d'essai”: sala cinematografica il cui gestore, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. Almeno la metà dei giorni di programmazione d'essai deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea;
 - g) “film d'essai”: il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali; (verificare il riconoscimento di premi non procuri automaticamente la qualifica di film d'essai);
 - h) “arena”: il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nella stagione estiva, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
 - i) “cine-circolo” e “cine-studio”: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo;
 - j) “mediateca”: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;

- k) “post produzione” tutte le lavorazioni successive alle attività di ripresa, inerenti il montaggio delle immagini, il trattamento del suono gli effetti visivi ed ogni altra attività necessaria alla pubblicazione e/o diffusione definitiva dell’opera audiovisiva; “associazione di cultura cinematografica”: “associazione culturale” senza finalità di lucro, che operano prevalentemente nel campo della promozione e formazione del pubblico e nella produzione a basso costo di audiovisivi aventi finalità didattiche, educative sociali e culturali.
2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal comma 1, si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 28/2004 e alle definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 177/2005 e successive modifiche.

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo a:
- a) progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo regionale;
 - b) interventi, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, per il potenziamento e la creazione di servizi per l’informazione, comunicazione e documentazione finalizzati alla promozione del patrimonio artistico del cinema, delle opere cinematografiche ed audiovisive che consentano il libero accesso alla memoria cinematografica e audiovisiva del territorio campano;
 - c) iniziative tese alla promozione di mediateche e cineteche territoriali per la valorizzazione di progetti regionali e locali;
 - d) l’implementazione della banca dati regionale degli operatori dello spettacolo cinematografico ed audiovisivo;
 - e) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;
 - f) progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità;
 - g) progetti finalizzati ad accrescere la partecipazione dei giovani ad iniziative cinematografiche e audiovisive anche attraverso piattaforme digitali;
 - h) azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;
 - i) iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;
 - j) lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell’audiovisivo;
 - k) l’identificazione e la valorizzazione di itinerari del cinema in Campania al fine di promuovere il turismo legato al cinema;
 - l) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre regioni, l’Unione Europea, le università ed il sistema economico produttivo e finanziario;
 - m) il coordinamento tra attività formative ed attività culturali connesse all’attività cinematografica attraverso la promozione e la messa in rete di progetti formativi nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - n) la promozione e il sostegno alla filiera della produzione creativa con sede in Campania legata al comparto cinematografico ed audiovisivo, promuovendo, altresì, il confronto con le esperienze nazionali e internazionali;

ò) il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Campania.

2. La Regione assicura, altresì, la massima semplificazione delle procedure amministrative di competenza e la certezza dei tempi della decisione al fine di consentire, nel modo più efficiente possibile, le produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio campano.

Art. 5

Funzioni degli Enti Locali

1. Gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, e in conformità con la normativa nazionale vigente, anche nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostengono le attività cinematografiche ed audiovisive a fini educativi e culturali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) sostengono iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche ed audiovisive;
- c) promuovono interventi di restauro del patrimonio artistico cinematografico ed audiovisivo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
- e) monitorano le attività cinematografiche ed audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.

TITOLO II

Misure per la programmazione, la partecipazione, la promozione e la semplificazione

Art. 6

Programma triennale per l'attività cinematografica ed audiovisiva

1. La Giunta regionale approva il Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva

2. Il Programma individua in particolare:

- 1) gli obiettivi da perseguire nel triennio, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- 2) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
- 3) la tipologia degli interventi, funzionali allo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, relativi, tra l'altro, ai seguenti ambiti:
 - a) produzione, incluso lo sviluppo di progetti e opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo ai giovani autori e sceneggiatori, la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive con il coinvolgimento degli operatori del settore regionali;
 - b) promozione, inclusa la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica attraverso il consolidamento dei festival del cinema, delle rassegne e dell'associazionismo regionali e delle piattaforme digitali;
 - c) formazione, inclusa la formazione professionale avanzata, la promozione e messa a sistema degli enti formativi dell'audiovisivo e formazione del pubblico e dei più giovani;
- 4) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
- 5) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
- 6) le forme di raccordo, confronto e collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione, le università e i consorzi universitari, le scuole nazionali e territoriali di cinema e audiovisivo, anche al fine di definire percorsi formativi comuni e intersettoriali.

Art.7

Piano operativo annuale

1. La Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all'art. 6, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di cinema, approva il piano annuale di promozione regionale dell'attività cinematografica ed audiovisiva, entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Il piano regionale stabilisce le priorità e le strategie dell'intervento regionale in armonia con le finalità della presente legge, ed in particolare individua:
 - a) le tipologie di beneficiari;
 - b) le diverse tipologie di territorio utili come possibili scenari per le produzioni cinematografiche ed audiovisive, specificando, per ciascuna, il soggetto responsabile dei procedimenti amministrativi autorizzativi anche d'intesa con gli enti locali interessati;
 - c) i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande, assicurando la massima trasparenza, anche per tramite di uno specifico sito internet, in ogni fase del procedimento;
 - d) le procedure, le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi;
 - e) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
 - f) l'ammontare delle risorse, la relativa puntuale copertura nel bilancio regionale, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione del finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge;
 - g) le modalità di rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari.

Art. 8

Sviluppo, creazione e produzione cinematografica e audiovisiva

1. Nell'ambito delle finalità descritte dall'articolo 2, lettera a), della presente legge, in coerenza con la programmazione per lo sviluppo delle attività produttive e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, la Regione attua interventi funzionali allo sviluppo e alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, concede sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi e benefici economici, per promuovere e sostenere:
 - a) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive;
 - b) lo sviluppo di sceneggiature di opere cinematografiche e audiovisive, sia attraverso borse di ricerca, destinate a giovani autori, sia mediante contributi alle imprese, a parziale copertura dei costi per la scrittura, la ricerca, l'acquisizione di diritti, forum nazionali ed internazionali, per i sopralluoghi e per tutte le attività di pre-produzione.
2. La Regione Campania, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento europeo e nazionale, sostiene in linea prioritaria le opere che:
 - c) siano di provenienza regionale, ovvero che abbiano regista e/o società di produzione con sede in Campania;
 - d) siano d'interesse regionale, trattino temi direttamente legati alla cultura, alla lingua e all'identità regionale, sviluppino tematiche legate al territorio o siano di particolare interesse e rilevanza per la Campania tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale;
 - e) realizzino gran parte delle attività di produzione e post produzione nel territorio regionale, anche coinvolgendo risorse umane, maestranze e professionalità del territorio campano;
 - f) coinvolgano stagisti e giovani professionalità provenienti dalle scuole e dai centri formativi esistenti sul territorio campano, creando una sinergia efficace d'investimento sulla formazione.

Art. 9

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

1. Nell'ambito delle finalità descritte nell'articolo 2, lettera b), della presente legge, la Regione, in collaborazione con le istituzioni nazionali e gli enti territoriali, sostiene e promuove, nei limiti della dotazione annuale del Fondo per l'Audiovisivo e in relazione al Programma Triennale, manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania, in particolare:

- a) i festival, le rassegne, le iniziative e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio;
- b) la creazione e il consolidamento di reti e circuiti, di carattere regionale, tra enti culturali stabilmente operanti in Campania, per la realizzazione il coordinamento di eventi di qualità del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva e alla formazione delle giovani generazioni;
- c) le associazioni culturali, i cine-circolo ed i cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, con attività di formazione e alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 10

Raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lettera c) della presente legge, ed in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per la Campania.

2. La Giunta regionale provvede, con propria delibera, ad istituire, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, una Mediateca regionale quale polo di riferimento regionale per attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale.

3. La Mediateca di cui al comma precedente acquisisce e provvede alla catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura dei territori della Campania, con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale.

Art. 11

Associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva, in particolar modo, tra le nuove generazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado, la Regione sostiene i cine-circolo ed i cine-studio di cultura cinematografica e audiovisiva e le associazioni regionali per la cultura cinematografica.

2. Alle associazioni culturali viene concesso un contributo annuo commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale, con propria delibera, definisce, l'ammontare del contributo, le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di riparto dei contributi assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza delle procedure.

4. La Giunta regionale, nell'ambito delle propria attività istituzionale, anche per il tramite di *organismi in house*, supporta le associazioni culturali, i cine-circoli e i cine-studio per elaborare un programma di rassegne e produzioni cinematografiche finalizzate a valorizzare le produzioni regionali, potendo, a tal fine, utilizzare le disponibilità della Mediateca regionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

Art. 12

Rassegne cinematografiche ed audiovisive

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, promuove e sostiene d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati operanti in Campania, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico, aventi carattere periodico e ciclico.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7 della presente legge, individua le rassegne cinematografiche ed audiovisive di interesse regionale

Art. 13

Principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche

1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare si conforma ai seguenti principi:
 - a) sviluppo ed innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con specifico riferimento alle mono sale e sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l'introduzione di tecnologie digitali e l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
 - b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio;
 - c) accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;
 - d) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso un'offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari;
 - e) valorizzazione delle sale cinematografiche, come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
 - f) salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici.

Art. 14

Autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 28/2004, regola le modalità di autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche.
2. Con delibera di Giunta sono individuati i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, ed i casi per i quali è sufficiente la SCIA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2015, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
3. La delibera di cui al comma 2 è emanata secondo i seguenti principi generali:

- a) rapporto tra la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale, e la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti e degli schermi;
 - b) dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;
 - c) livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati, nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;
 - d) fruibilità per le persone disabili.
4. Le associazioni culturali, i cine-circoli ed i cine-studio possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film a norma della legislazione nazionale vigente.
5. L'inattività per un periodo superiore ad un anno dell'esercizio cinematografico autorizzato comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferibili a lavori di ristrutturazione o ampliamento, comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.
6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

Art. 15 **Film Commission Regione Campania**

1. Al fine di potenziare l'attività regionale di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, la Film Commission Regione Campania (di seguito "F.C.R.C.") svolge le sue funzioni anche attraverso organismi *in house* della Regione Campania secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Al fine di semplificare le procedure amministrative autorizzative e facilitare le produzioni cinematografiche ed audiovisive in Campania, la F.C.R.C. svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività volte al rilascio dei titoli autorizzativi comunque denominati necessari alla realizzazione delle produzioni di cui alla presente legge. I soggetti interessati, attivano la F.C.R.C., quale unico punto di riferimento per il richiedente che intenda ambientare nel territorio regionale produzioni cinematografiche. A tal fine, la F.C.R.C. fornisce una risposta unica e tempestiva ai soggetti richiedenti, coordinandosi con le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento autorizzatorio e fornendo attività di assistenza logistica, di supporto e di collaborazione.
3. La Film Commission Regione Campania si occupa della gestione di servizi e di interventi finalizzati all'attrazione ed implementazione di produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali sul territorio regionale. La Film Commission promuove la Campania come set ideale per la realizzazione di film, fiction, documentari, spot pubblicitari ed ogni altro genere di prodotto audiovisivo al fine di favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera ed assicurare la promozione dell'immagine della Campania e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale.
- La Film Commission ha, inoltre, il compito di:
- a) favorire lo sviluppo del comparto audiovisivo locale e delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie al radicamento duraturo delle attività produttive di settore sul territorio campano;
 - b) programmare ed eseguire interventi volti ad incrementare l'impatto economico ed occupazionale della produzione audiovisiva con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;

c) favorire la visibilità e l'attrattività della regione con azioni mirate ai mercati nazionali ed internazionali e fornire informazioni capillari ed esaustive su tutto ciò che concerne l'effettuazione di riprese sul territorio regionale;

d) agevolare le società di produzione che intendano realizzare in Campania produzioni audiovisive, garantendo in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti in territorio regionale ogni apporto necessario ad assicurare la risoluzione delle incombenze logistiche ed amministrative connesse alle lavorazioni nel segno della semplificazione burocratica;

e) promuovere la più ampia e qualificata conoscenza della realtà imprenditoriale, creativa e professionale del settore audiovisivo campano, implementando in accordo con le imprese e le istituzioni campane, le associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore e d'incontro tra domanda e offerta;

f) promuovere la formazione e la crescita degli autori, dei professionisti e del tessuto di piccole e medie imprese locali e favorirne l'accesso al mercato del settore audiovisivo, con particolare attenzione ai talenti giovanili e alle start up di nuove imprese.

g) promuovere o partecipare ad iniziative finalizzate alla promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania;

h) pianificare e realizzare di concerto con gli enti preposti alla promozione turistica iniziative di marketing volte a promuovere le location regionali già interessate da produzioni cine-televisive, presso il mercato turistico di riferimento.

4. Con delibera di Giunta regionale sono definite altresì le ulteriori funzioni assegnate alla F.C.R.C, nonché l'organizzazione interna e le risorse umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

TITOLO III

Norme finanziarie, finali e transitorie

Art. 16

Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva

1. Al fine di sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva pari ad euro 500.000 per l'anno 2016, 5.000.000 per l'anno 2017, 5.000.000 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", TITOLO I del Bilancio di Previsione 2016-2018.

Art. 17

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.

2. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, anche ai sensi dell'articolo 54 del regolamento della Commissione (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1588 del 13 luglio 2015.

3. Gli aiuti soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione

europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1589 del 13 luglio 2015, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 18

Norme abrogative e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 maggio 1982 n. 31 (Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico audiovisivo regionale).
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo):
 - a) la lettera d) del comma 1) dell'articolo 2;
 - b) la lettera t) del comma 2) dell'articolo 2;
 - c) le parole "e cinematografici" alla lettera s) del comma 2) dell'articolo 3;
 - d) la lettera c) del comma 2) dell'articolo 6;
 - d) le parole "cinematografiche" al comma 1) dell'articolo 8;
 - e) la lettera c) del comma 4) dell'articolo dell'articolo 8;
3. Ai procedimenti di sostegno dell'attività degli esercizi cinematografici e di promozioni cinematografiche in corso al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad applicarsi, sino alla loro conclusione, le disposizioni della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 e le relative misure di attuazione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Il cinema e l'audiovisivo sono il risultato di un processo produttivo complesso, che va dallo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione e fruizione delle relative opere: in Italia l'intero settore genera un indotto di circa 1,7 miliardi di euro l'anno.</p> <p>Secondo l'ultimo Rapporto "Il Mercato e l'industria del cinema in Italia", realizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Direzione Generale Cinema del Mibact, le performance economiche del settore risultano attualmente in miglioramento. Nell'ultimo anno è stato registrato un aumento degli investimenti in nuove opere da 319,5 a 338,8 milioni di euro (+5,26%) e una crescita dell'apporto dei capitali indotti attraverso lo strumento di agevolazione fiscale del credito d'imposta da 99,55 a 117,57 milioni di euro, nuovo massimo storico. La complessità della filiera produttiva delle opere cinematografiche e audiovisive viene ben espressa dalla stima dei posti di lavoro, che include gli occupati nelle singole fasi: dei 74mila lavoratori direttamente connessi con il settore, oltre l'80% è coinvolto nella creazione e nella produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le produzioni operanti in Campania negli ultimi 10 anni hanno generato una ricaduta di spesa diretta per circa 130 milioni di euro, cui va aggiunta la ricaduta occupazionale e il valore dell'indotto, nonché il vantaggio indiretto conseguenza dell'effetto promozionale di località, centri storici, monumenti e delle specificità delle località interessate.</p> <p>Il circuito dell'esercizio italiano ha registrato un incremento del 10,78% di incassi al box office e dell'8,56% in termini di spettatori. Dal punto di vista territoriale è da rilevare una importante disomogeneità fra aree regionali nella distribuzione degli schermi (5.504 in totale): le regioni del centro-nord sono più servite da sale e multisale, offrendo una programmazione più ampia, sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche, mentre il sud e le isole denunciano un'importante insufficienza di infrastrutture, con evidenti conseguenze in termini di box office e biglietti venduti. A ciò va aggiunto l'abbandono progressivo dei centri storici che, abbinato alla crisi dell'esercizio tradizionale, porta alla chiusura sempre più frequente dei centri di aggregazione, quali sono le sale cinematografiche, che danno ancora lavoro al 14% degli occupati nel settore.</p> <p>A livello nazionale, il decreto legislativo n. 28 del 2004, nato per riordinare il sistema degli aiuti statali alla cinematografia, ha contribuito a rendere più solide le dinamiche imprenditoriali del settore. Allo stesso tempo si è assistito ad una progressiva diminuzione degli aiuti statali diretti (FUS), il cui impatto è stato in parte</p>

compensato dagli effetti scaturiti dall'introduzione di nuovi incentivi fiscali per tutta la filiera, adottati con l'obiettivo di promuovere la competitività del comparto industriale e, contemporaneamente, allineare gli strumenti di sostegno nazionale alle normative vigenti negli altri paesi europei. A partire dal 2007, prima con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, cd. "Finanziaria 2008", poi con i successivi decreti attuativi, sono stati introdotti crediti di imposta per tutti i soggetti operanti nel settore (*tax credit*) e misure di detassazione degli utili da reinvestire nella produzione/distribuzione di opere cinematografiche (*tax shelter*). Nel luglio 2014 con la conversione in legge del decreto "Valore cultura", legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono da segnalare alcuni specifici interventi di natura fiscale, come ad esempio la possibilità, per le piccole sale cinematografiche esistenti dal 1° gennaio 1980, di beneficiare per il biennio 2015-2016 di un credito di imposta pari al 30% dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico, beneficio utilizzabile anche per il ripristino di sale inattive.

b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo intende rivedere in maniera organica l'intero assetto regionale in materia cinematografica e dell'audiovisivo, al fine di garantire la valorizzazione e la promozione attraverso interventi di supporto e promozione delle attività sviluppo, produzione, distribuzione e promozione e l'istituzione di un fondo e di una mediateca regionali. La finalità è quella di rafforzare in termini di opportunità e di fatturato complessivo l'intero settore, sostenendo il mercato e gli investimenti, riorganizzando e coordinando il sistema pubblico, promuovendone la valorizzazione a tutti i livelli. L'intervento normativo, primo disegno di legge organica nell'ordinamento della Regione Campania ad occuparsi della materia, promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive come industria culturale favorendo la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati anche attraverso la valorizzazione del territorio campano. In particolare ha le finalità di: sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, e anche per la promozione del territorio con strategie adatte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali; sostenere e favorire la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso i festival, le rassegne, i premi, di carattere nazionale e internazionale, le attività delle associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrono all'accrescimento e alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale e al dialogo interculturale in relazione ad opere indipendenti, d'interesse regionale e d'autore; ricercare, raccogliere, catalogare, conservare, studiare e valorizzare l'ingente patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione Campania e dei suoi autori, renderlo fruibile al più ampio pubblico, anche in forma multimediale, con particolare riferimento alle scuole, alle università e ai centri di formazione non solo italiani, attraverso la creazione di una Mediateca Regionale; sostenere e sviluppare percorsi di formazione al cinema e agli audiovisivi, sia come arricchimento culturale delle conoscenze e competenze delle giovani generazioni, che come acquisizione e crescita di capacità

tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro nei settori connessi all'attività cinematografica; favorire la massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, con particolare riguardo al patrimonio regionale e al cinema di qualità, contribuendo a realizzare una razionale diffusione delle sale cinematografiche, dei luoghi e delle strutture adatte allo spettacolo cinematografico e/o dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo potenziare e sviluppare i compiti e il ruolo della Film Commission Campania, nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole la funzione di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività di pre-produzione, produzione, e post-produzione delle opere cinematografiche realizzate sul territorio campano; semplificare i procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, individuando organismi *in house* con funzioni di raccordo e di coordinamento per la promozione del cinema e dell'audiovisivo.

c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il monitoraggio ex post dell'effettivo funzionamento delle disposizioni previste dall'intervento normativo avverrà attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi. Al fine di rendere sempre più efficiente l'uso delle risorse pubbliche, la Regione potrà verificare il raggiungimento dei sopracitati obiettivi attraverso un monitoraggio puntuale degli interventi effettuati, sia attraverso verifiche nel corso della realizzazione degli interventi sia a posteriori, confrontando i risultati attesi con quelli effettivamente conseguiti. Il Consiglio regionale potrà valutare ex post la validità degli strumenti adottati monitorando il livello di perseguimento di 6 macro-obiettivi: sostegno, promozione e valorizzazione dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche e audiovisive; promozione e valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva; ricerca, raccolta e conservazione del patrimonio cinematografico; formazione al cinema e agli audiovisivi; massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi; semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Per l'obiettivo di sostegno, promozione e valorizzazione dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche e audiovisive, gli indicatori individuati sono:

1. numero di opere prodotte in Campania;
2. numero di imprese locali coinvolte nella produzione di opere in Campania;
3. numero di nuove imprese del settore;
4. numero di figure professionali, residenti in Campania, impiegate nella realizzazione sul territorio di opere cinematografiche e audiovisive;
5. spesa diretta sul territorio delle produzioni cinematografiche e audiovisive.

Per l'obiettivo di promozione e valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva, gli indicatori individuati sono:

1. numero di festival e rassegne;
2. spettatori partecipanti a festival e rassegne;
3. numero di eventi promozionali delle opere cinematografiche e audiovisive di giovani autori del territorio.

Per l'obiettivo di ricerca, raccolta e conservazione del patrimonio

	<p>cinematografico; formazione al cinema e agli audiovisivi, gli indicatori individuati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero di soggetti coinvolti nelle attività di studio, conservazione e catalogazione; 2. consistenza numerica del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale o di rilievo nazionale ed internazionale, parte della Mediateca Regionale e dal Sistema regionale delle mediateche territoriali; 3. numero di eventi promozionali delle opere cinematografiche e audiovisive di giovani autori del territorio. <p>Per l'obiettivo relativo formazione al cinema e agli audiovisivi, gli indicatori individuati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero delle attività di formazione attive sul territorio; 2. numero di soggetti beneficiari delle attività di formazione e alfabetizzazione; 3. numero di start up innovative del settore. <p>Per l'obiettivo relativo alla massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, gli indicatori individuati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero di campagne di diffusione; 2. numero di produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate sul territorio regionale e promosse all'estero; 3. numero di iniziative intraprese dalla Film Commission. <p>Per l'obiettivo concernente semplificazione dei procedimenti amministrativi, gli indicatori annuali individuati sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero di sale aperte successivamente all'entrata in vigore della legge; 2. numero di sale coinvolte in progetti di distribuzione di opere di qualità; 3. numero di sale ubicate nei centri storici o nelle aree deboli sotto il profilo culturale sostenute da interventi regionali; 4. numero di produzioni cinematografiche e audiovisive regionali promosse in Campania; 5. numero di iniziative realizzate con il fine di attrarre sul territorio produzioni cinematografiche e audiovisive. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>Beneficiari delle nuove disposizioni sono gli operatori dell'intera filiera del comparto in quanto destinatari diretti e l'intera società civile e in particolare i più giovani, come destinatari indiretti.</p> <p>In base ai più recenti dati della Camera di Commercio, il numero di imprese del comparto nella Regione Campania, che appartengono al gruppo 59 della classificazione ATECO dell'Istat (articolate in gruppi specifici in funzione del posizionamento all'interno della catena del valore o filiera del comparto audiovisivo: produzione, post-produzione, distribuzione, proiezione) è di 295, per un totale di poco più di 1.000 addetti.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Lo schema di intervento normativo ha visto la consultazione degli operatori, tra cui anche gli appartenenti al Comitato per una Legge Regionale sul Cinema in Campania, che raccoglie circa 350 operatori e professionisti del settore, e la Film Commission Regione Campania.</p> <p>In particolare, il 28 giugno 2016 si è tenuta una riunione presso la sede della Regione Campania in cui gli operatori del settore e le</p>

associazioni di categoria si sono confrontate con la struttura amministrativa regionale alla presenza del Presidente della Giunta Regionale. A margine della riunione è stato richiesto agli operatori del settore l'invio via mail all'Ufficio Legislativo del Presidente di specifiche proposte di modifica e integrazione del testo discusso da inviare entro il 1 luglio.

Il Comitato per una Legge Regionale sul Cinema in Campania ha inviato per via telematica il 30 giugno all'Ufficio Legislativo del Presidente un *position paper* chiedendo alla Regione di dotarsi di una legge che affronti tutti gli aspetti del settore cinematografico e audiovisivo, mettendo a sistema le risorse attraverso un meccanismo chiaro e trasparente di regole, al fine di riordinare il comparto e integrare, in maniera organica e secondo un unico disegno di sviluppo, le diverse filiere esistenti. Inoltre, si richiedeva di costituire un Fondo Regionale sul Cinema e l'Audiovisivo, stabile e duraturo, che garantisca una prospettiva di sviluppo sia per le realtà locali che si occupano di cinema a diversi livelli, sia per gli operatori esterni che hanno intenzione di produrre in Campania. La legge inoltre avrebbe dovuto prevedere un'articolazione di interventi indirizzati allo sviluppo e alla produzione, alla promozione della cultura audiovisiva e, ancora, alla formazione, con particolare riferimento alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità. Le principali richieste espresse dal Comitato sono state acquisite nel testo del disegno di legge, comprendendo gli ambiti di intervento specificati (Produzione, ovvero sviluppo, realizzazione e attività produttive e imprenditoria giovanile; Promozione, ovvero diffusione e valorizzazione cultura cinematografica, distribuzione e esercizio; Formazione, ovvero formazione professionale avanzata, *Media Literacy* e formazione del pubblico) come articolazione del Programma di intervento triennale previsto dallo schema di provvedimento.

Il 1 luglio è stato acquisito dall'Ufficio Legislativo del Presidente un ulteriore documento di posizione inviato dalla Fondazione Film Commission Regione Campania sul ruolo delle Film Commission nelle esperienze regionali e sull'attività della Fondazione, che dal 2005 ha collaborato alla realizzazione di circa 500 progetti generando una ricaduta di spesa diretta per la produzione in loco stimata nell'ordine di circa euro 130 milioni, a cui va aggiunta la ricaduta occupazionale e il valore dell'indotto. Le proposte della Fondazione sono sintetizzabili in 6 linee strategiche: l'istituzione di un Osservatorio dell'Industria e della Cultura Audiovisiva in Campania, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio di esperienze acquisite, in un quadro funzionale ed organico con le politiche di promozione culturale della Regione e dell'Unione Europea; promuovere la realizzazione di opere audiovisive attraverso incentivi volti a sollecitare il *matching* tra domanda di professionalità specializzate da parte di imprese che scelgono la Campania per realizzare opere audiovisive e offerta di lavoro locale; creare infrastrutture territoriali, materiali ed immateriali, funzionali ad agevolare le richieste provenienti dal mercato cinetelevisivo nazionale ed internazionale, ivi comprese le *facilities* per i servizi connessi alla produzione affidati alla Film Commission Regionale; promozione della cultura cinematografica e audiovisiva; promuovere la formazione e lo sviluppo del comparto locale, la crescita degli autori, dei professionisti e delle piccole e medie imprese dell'audiovisivo campano e l'accesso al mercato del settore audiovisivo, con particolare attenzione ai talenti giovanili e alle start up di nuove imprese; favorire la visibilità e l'attrattività della regione

	<p>sui mercati nazionali ed internazionali, nonché pianificare e realizzare iniziative di marketing, volte a promuovere le location regionali già interessate da produzioni cine-televisive, presso il mercato turistico di riferimento. Le linee generali di sviluppo delle proposte sono state acquisite nel testo dell'intervento normativo.</p> <p>Nella medesima giornata sono state acquisite le osservazioni provenienti da Rai Cinema, che richiedeva che il riferimento al settore dell'audiovisivo fosse presente in tutti i riferimenti del testo di legge.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>La Regione Campania ha erogato negli ultimi anni finanziamenti al cinema e all'audiovisivo per circa un milione di euro. In particolare, fino al 2008 è stato utilizzato il Fondo Regionale per la Concessione di Contributi alle Produzioni Audiovisive, (legge regionale del 26 luglio 2002 n. 15, art. 40), dal 2009 non più rifinanziato. A partire dagli anni Duemila, mentre altre Regioni si sono dotate di strumenti strutturali per lo sviluppo del comparto cinema e audiovisivo, la Regione Campania non si è dotata di una legge organica e non attribuisce fondi stabili al settore da circa 7 anni.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>Opzioni alternative all'intervento normativo, riconducibili a episodici strumenti di sostegno diretto al comparto, sono già state sperimentate nei precedenti anni e nelle precedenti legislature, rendendo manifesta la necessità di fissare criteri e strategie nel quadro di un'azione sistemica di più ampia portata strategica, vista la mancanza di incidenza effettiva delle poche disposizioni finalizzate a sostenere, promuovere e valorizzare l'industria cinematografica e dell'audiovisivo campano. Le ordinarie attività istituzionali della Regione non sono da sole sufficienti a provvedere alla necessità del comparto attraverso azioni di marketing territoriale e promozione internazionale del settore.</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta è volta a rafforzare in ambito regionale il settore cinematografico e dell'audiovisivo. Gli effetti attesi delle misure previste riguardano da una parte i valori economici del settore (fatturato, margine operativo lordo, numero degli occupati, numero di addetti, numerosità delle imprese creative, numero delle produzioni sul territorio, numero di eventi per la valorizzazione e promozione) e dall'altra la crescita culturale della collettività (attraverso la produzione e la promozione di opere cinematografiche e audiovisive, il recupero e il mantenimento in attività di sale cinematografiche nuove ed esistenti, gli strumenti di formazione nonché la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, attraverso la Mediateca regionale). Tali strumenti saranno finanziati attraverso uno specifico Fondo per il cinema e l'audiovisivo. La Film Commission Regione Campania avrà il compito di dare impulso alle politiche di sostegno e valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo e del territorio campano.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>Nel comparto cine-audiovisivo operano attualmente in regione Campania una larghissima quota di PMI: nel 2013 le società con meno di 10 addetti erano 271, mentre quelle con un numero di addetti tra 11 e 50 erano 23. Non si conta nessuna grande impresa operante sul</p>

territorio regionale. L'intervento proposto mira a produrre effetti benefici su tutti gli operatori economici del settore e a favorire un processo di crescita dimensionale delle piccole imprese nonché a incentivare in particolare l'attività degli imprenditori indipendenti, attraverso un sostegno strutturale ai progetti e all'attività cinematografica e audiovisiva regionale.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione

Non si prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quanto già previsto allo stato vigente. Tutte le forme di sostegno, automatiche o selettive, relative ai settori di sviluppo, produzione, distribuzione, promozione ed esercizio cinematografico, nonché della produzione, distribuzione e promozione audiovisiva, saranno realizzate attraverso l'utilizzazione della procedura di presentazione delle domande online.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello locale e nazionale sia a livello internazionale. La scelta di adottare meccanismi premiali nella programmazione delle misure a sostegno delle imprese culturali cinematografiche e audiovisive è tesa a ridurre gli ostacoli al mercato e a rendere strutturalmente certa l'opportunità di accesso al mercato a tutti gli operatori del comparto.

Le attività di sostegno e di formazione dedicate alla crescita e all'alfabetizzazione dei giovani sono tese a stimolare il loro inserimento sociale e lavorativo e ad incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile connesse al comparto cinematografico e audiovisivo, nonché finalizzate a contribuire alla formazione di giovani professionisti e al confronto generazionale.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare sia la Giunta Regionale sia le strutture amministrative competenti, nonché i Comuni per le attività di loro competenza, la Film Commission regione Campania e gli organismi *in house* della Regione Campania deputati alla promozione del cinema e dell'audiovisivo.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento: oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà data adeguata visibilità agli strumenti previsti dal provvedimento attraverso il sito istituzionale della Regione Campania.

c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalla struttura amministrativa regionale, nonché dal Consiglio Regionale per ciò che

concerne l'adeguatezza degli strumenti normativi adottati rispetto agli obiettivi del provvedimento. Il monitoraggio si concentrerà sull'analisi del numero di istanze da parte degli operatori del settore, attraverso gli indicatori individuati in fase di analisi su base triennale.

Per l'obiettivo di sostegno, promozione e valorizzazione dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche e audiovisive, è da ritenersi pienamente raggiunto nel caso in cui alla fine del triennio si verifichi un incremento pari o superiore al 20% del valore base degli indicatori.

Per l'obiettivo di promozione e valorizzazione della cultura cinematografica e audiovisiva, è da ritenersi pienamente raggiunto nel caso in cui alla fine del triennio si verifichi un incremento pari o superiore al 10% del valore base degli indicatori.

Per l'obiettivo di ricerca, raccolta e conservazione del patrimonio cinematografico è da ritenersi pienamente raggiunto nel caso in cui alla fine del triennio si verifichi un incremento pari o superiore al 10% del valore base degli indicatori.

Per l'obiettivo di formazione al cinema e agli audiovisivi è da ritenersi pienamente raggiunto nel caso in cui alla fine del triennio si verifichi un incremento pari o superiore al 10% del valore base degli indicatori.

Per l'obiettivo di massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, è da ritenersi pienamente raggiunto nel caso in cui alla fine del triennio si verifichi un incremento pari o superiore al 10% del valore base degli indicatori.

Per l'obiettivo di semplificazione dei procedimenti amministrativi, è da ritenersi pienamente raggiunto nel caso in cui alla fine del triennio si verifichi un incremento pari o superiore al 20% del valore base degli indicatori.

d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Gli interventi che si renderanno necessari per modificare o integrare l'impianto normativo saranno realizzati attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata a delibere di Giunta regionale, attraverso i quali sarà possibile calibrare nel migliore dei modi gli interventi specifici anche di sostegno in relazione all'andamento del mercato e all'impatto che i medesimi interventi avranno prodotto. Tale attività sarà agevolata dal coinvolgimento di esperti del settore nella programmazione degli interventi e dell'eventuale consultazione delle associazioni di categoria e della società civile, ove ritenuto opportuno anche se non espressamente previsto dalle disposizioni.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non recepisce norme comunitarie. Come tutti gli altri beni e servizi, anche i mezzi audiovisivi sono soggetti a determinate norme per garantire che possano circolare liberamente e in condizioni eque all'interno del mercato unico europeo, a prescindere dalla modalità di fruizione. L'intervento normativo non si pone in contrasto con tali dispositivi ma ne rappresenta un tentativo di approfondimento e capitalizzazione, anche attraverso il coordinamento con altri strumenti regionali, in particolare relativamente a quelli che insistono sul sostegno alle imprese del settore.

In materia di aiuti di stato, l'intervento normativo tiene conto della normativa dell'Unione europea vigente, sia per gli aiuti esentati

dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, anche ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento della Commissione (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1588 del 13 luglio 2015, sia per gli aiuti soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1589 del 13 luglio 2015.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<p><i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i></p>	<p>Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario. L'intervento normativo si pone, infatti, in linea con la normativa vigente sul settore audiovisivo e cinematografico e in particolare la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e la recente Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale.</p> <p>In materia di compatibilità rispetto alla normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, come indicato all'articolo 17 del provvedimento, l'intervento normativo si conforma ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento della Commissione (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1588 del 13 luglio 2015 per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 per gli aiuti soggetti alla procedura di notifica.</p> <p>Rispetto all'ordinamento internazionale, l'intervento normativo si pone nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992, e dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).</p>
<p><i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i></p>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, riconoscendo il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, l'intervento normativo si conforma inoltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma della disciplina</p>

	<p>in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".</p> <p>Le disposizioni indicate all'art. 11, relative alla Mediateca regionale, si conformano a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".</p>
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone l'articolo 8.</p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p>	<p>L'intervento normativo si propone di attuare quanto previsto dal D.Lgs. 28/2004 al fine di promuovere e valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive in maniera sistematica.</p> <p>Si provvede ad abrogare espressamente la legge regionale 27 maggio 1982 n. 31 (Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico audiovisivo regionale) e a modificare la legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo".</p>
<p>5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i></p>	<p>L'intervento normativo prevede misure di semplificazione per l'autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche all'articolo 14, non comportando in nessun caso eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti. Al fine di semplificare le procedure amministrative autorizzative e facilitare le produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania, la Film Commission Regione Campania è chiamata a svolgere compiti di impulso e di coordinamento delle attività volte al rilascio dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione delle produzioni</p> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
<p>6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i></p>	<p>Nella presente legislatura non sono stati presentati interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga.</p>
<p>7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i></p>	<p>Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.</p>

<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L'intervento normativo prevede all'articolo 6 l'approvazione da parte della Giunta regionale di un Programma triennale d'interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva e, all'articolo 7, di un successivo Piano annuale di promozione regionale dell'attività cinematografica ed audiovisiva.</p> <p>L'articolo 10, comma 2, demanda a una delibera della Giunta regionale l'istituzione di una Mediateca regionale.</p> <p>L'articolo 11, comma 3, prevede una delibera di Giunta regionale per definire le modalità di supporto alle associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio e i criteri di riparto dei contributi assicurando la massima trasparenza.</p> <p>L'articolo 12, comma 2, prevede che la Giunta regionale individui le rassegne cinematografiche e audiovisive di interesse regionale.</p> <p>All'articolo 14, comma 2, si prevede l'adozione di una delibera di Giunta regionale per individuare i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale e i casi per i quali è sufficiente la SCIA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2015, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e secondo i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>All'articolo 15, comma 1, è prevista una delibera di Giunta regionale per le modalità di svolgimento delle funzioni della Film Commission Campania e di un'ulteriore delibera al comma 4 per la definizione delle modalità di raccordo e collaborazione tra le strutture amministrative regionali e la Film Commission.</p>
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>L'intervento normativo, come rappresentato dalle strutture amministrative regionali competenti, comporta oneri per 500 mila euro per l'anno 2016 e per 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, cui si provvede con copertura individuata sulla Missione 5, Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio regionale.</p>



Direzione Generale per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità
e il Tempo Libero

Relazione

Disegno di Legge recante: "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva"

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", prevede che le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza (articolo 19, comma 6).

La norma nazionale, inoltre, (articolo 22, comma 1), prevede che le Regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali: a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale; b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi; c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature; d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

Il presente disegno di legge, in conformità agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e all'art. 8 dello Statuto regionale, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, ed in coerenza con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti per la cultura, il cinema e l'audiovisivo, riconosce le attività cinematografiche ed audiovisive come espressione della cultura, fattore di sviluppo economico e sociale e di identità territoriale e promuove e la valorizza le attività cinematografiche e audiovisive favorendo la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati anche attraverso la valorizzazione del territorio campano.

Nasce dalla volontà della Giunta regionale di assicurare una disciplina organica di settore a tutela degli operatori regionali e per rafforzare il sistema delle attività cinematografiche ed audiovisive

E' composto di tre Titoli e 19 articoli.

II TITOLO I PRINCIPI GENERALI è strutturato in 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e gli obiettivi della legge definendo gli obiettivi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico ed artistico del cinema e dell'audiovisivo, l'alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo e ai media e la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica e di sostegno alla progettazione di iniziative e attività cinematografiche, di sostegno alle realtà culturali, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla fase di programmazione e condivisione delle

politiche regionali per il cinema e l'audiovisivo e a salvaguardia e la rivitalizzazione dell'identità campana.

L'articolo 3 indica le definizioni adoperate ai fini della presente legge. Per ogni altra definizione non espressamente prevista si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 28/2004 e alle definizioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 177/2005 e successive modifiche.

L'articolo 4 individua le funzioni e i compiti della Regione ponendo in capo ad essa la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive indicando nel dettaglio (lettere da a) ad o)) le attività di particolare rilievo e assicurando, altresì, la massima semplificazione delle procedure amministrative di competenza e la certezza dei tempi della decisione al fine di consentire, nel modo più efficiente possibile, le produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio campano.

L'articolo 5 definisce le funzioni degli Enti Locali attribuendo ad essi, il sostegno alle attività cinematografiche ed audiovisive a fini educativi e culturali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali, il sostegno alle iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche ed audiovisive; la promozione di interventi di restauro del patrimonio artistico cinematografico ed audiovisivo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, il monitoraggio delle attività cinematografiche ed audiovisive che operano sul proprio territorio.

II TITOLO II MISURE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LA PROMOZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE è articolato in dieci articoli.

L'articolo 6 introduce il *Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva* approvato dalla Giunta regionale. Il Programma è un atto di programmazione che individua in particolare: a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento; b) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità; c) la tipologia degli interventi, funzionali allo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, relativi, tra l'altro, ai seguenti ambiti: d) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento; e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli regionali per gli aspetti di comune rilevanza; f) le forme di raccordo, confronto e collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione, le università e i consorzi universitari, le scuole nazionali e territoriali di cinema e audiovisivo, anche al fine di definire percorsi formativi comuni e intersettoriali.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all'art.6 , approvi il Piano annuale di promozione regionale dell'attività cinematografica ed audiovisiva, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il piano regionale stabilisce le priorità e le strategie dell'intervento regionale ed in particolare individua: le tipologie di beneficiari; le diverse tipologie di territorio utili come possibili scenari per le produzioni cinematografiche ed audiovisive, specificando, per ciascuna, il soggetto responsabile dei procedimenti amministrativi autorizzativi anche d'intesa con gli enti locali interessati; i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande, assicurando la massima trasparenza, anche per tramite di uno specifico sito internet, in ogni fase del procedimento; le procedure, le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi; gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi; l'ammontare delle risorse, la relativa puntuale copertura nel bilancio regionale, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione del

finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge; le modalità di rendicontazione dei contributi concessi ai beneficiari.

L'articolo 8 *Sviluppo, Creazione e Produzione cinematografica e audiovisiva* prevede che la Regione attui interventi funzionali allo sviluppo e alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, concede sovvenzioni, contributi, agevolazioni, per promuovere e sostenere: a) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive b) lo sviluppo di sceneggiature di opere cinematografiche e audiovisive, sia attraverso borse di ricerca, destinate a giovani autori, sia mediante contributi alle imprese, a parziale copertura dei costi per la scrittura, la ricerca, l'acquisizione di diritti, forum nazionali ed internazionali, per i sopralluoghi e per tutte le attività di pre-produzione.

L'articolo 9 prevede che la Regione, in collaborazione con le istituzioni nazionali e gli enti territoriali, sostiene e promuove, in base alla dotazione annuale del Fondo per l'Audiovisivo e in relazione al Programma Triennale, manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania, in particolare: a) i festival, le rassegne, le iniziative e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio; b) la creazione e il consolidamento di reti e circuiti, di carattere regionale, tra enti culturali stabilmente operanti in Campania, per la realizzazione il coordinamento di eventi di qualità del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva e alla formazione delle giovani generazioni; c) le associazioni culturali, i cine-circolo ed i cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, con attività di formazione e alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche e universitarie.

L'articolo 10 istituisce la Mediateca Regionale al fine di conservare, salvaguardare e promuovere il patrimonio cinematografico e audiovisivo della Campania. La Mediateca acquisisce e provvede alla catalogazione e conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura dei territori della Campania, con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale. Il suo funzionamento è definito con una delibera di Giunta.

L'articolo 11 introduce un contributo annuale alle *Associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio* al fine di diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva, che sarà definito, per ammontare e criteri di assegnazione, con delibera della Giunta regionale

L'articolo 12, promuove le rassegne, i festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico, aventi carattere periodico e ciclico e stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale, individui le rassegne cinematografiche ed audiovisive di interesse regionale.

L'articolo 13 definisce i principi per la localizzazione di sale ed arene cinematografiche, in base ai quali la Regione promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare si conforma ai seguenti principi: sviluppo e innovazione di una rete efficiente di sale, pluralismo e attenzione ai piccoli esercizi, valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, valorizzazione delle sale come centri di aggregazione e di integrazione sociale, salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati,.

L'articolo 14 definisce i principi per l'*autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche* e rinvia alla delibera di Giunta di individuare casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale, ed i casi per i quali è sufficiente la SCIA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2015, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e definiti i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa. La norma prevede che le associazioni culturali, i cine-circoli ed i cine-studio possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film a norma della legislazione nazionale vigente.

L'articolo 15 definisce e potenzia ruolo e funzioni della Fondazione Film Commission regionale per l'attività regionale di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche al fine di semplificare le procedure amministrative autorizzative e facilitare le produzioni cinematografiche ed audiovisive in Campania. La F.C.R.C. svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività volte al rilascio dei titoli autorizzativi comunque denominati necessari alla realizzazione delle produzioni di cui alla presente legge. I soggetti interessati, attivano la F.C.R.C., quale unico punto di riferimento per il richiedente che intenda ambientare nel territorio regionale produzioni cinematografiche.

II TITOLO III NORME FINANZIARIE E FINALI si compone di quattro articoli

L'articolo 16 istituisce Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva al fine di sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge. Per il primo anno di entrata in vigore della norma - 2016 - sono stanziati 500.000,00 euro. Per gli anni successivi sono stanziati 5.000.000,00 per l'anno 2017 e 5.000.000,00 per l'anno 2018. a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", TITOLO I del Bilancio di Previsione 2016-2018, previa riprogrammazione delle risorse già iscritte nel bilancio previsionale.

L'articolo 17 disciplina il rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato nel settore della cultura stabilendo che gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore della cultura.

L'articolo 18 indica le norme abrogate e modificate. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo) che riguardano la materia disciplinata dal presente disegno di legge. Il comma 3 disciplina la fase transitoria disponendo che, in ogni caso, ai procedimenti già avviati o in corso si continuano applicare, fino alla loro conclusione, la legge 15 giugno 2007 n. 6 e le relative misure di attuazione.

L'articolo 19 dispone la pubblicazione nel BURC e l'entrata in vigore.



Direzione Generale per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità
e il Tempo Libero
Il Direttore Generale

Relazione Tecnico Finanziaria

Disegno di Legge recante: "Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva"

Il disegno di legge, all'articolo 16, istituisce Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva per sostenere le attività e gli interventi previsti dalla nuova disciplina introdotta dal provvedimento.

La spesa prevista è coerente con gli stanziamenti del bilancio 2016-2018 che consentono, previa riprogrammazione delle risorse già iscritte nel bilancio previsionale, la copertura finanziaria.

Per il primo anno di entrata in vigore della norma - 2016 - sono stanziati 500.000,00 euro per consentire una prima implementazione della norma, adottata in corso di anno solare. Per gli anni successivi, con l'approvazione degli strumenti di programmazione previsti dalla norma e la piena entrata in vigore del provvedimento, sono stanziati 5.000.000,00 per l'anno 2017 e altrettanti per l'anno 2018. Queste risorse sono individuate a valere sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", TITOLO I del Bilancio di Previsione 2016-2018.